



## Ruolo delle Associazioni datoriali come soggetti formatori della sicurezza

### FORMAZIONE LAVORATORI (articolo 37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)

L'articolo 37 non fornisce indicazioni circa i soggetti formatori.

L'accordo CSR ex art 37 del 21 dicembre 2011 fornisce indicazioni solo per i docenti a cui si applica il decreto 6 marzo 2013 (decreto relativo alla qualifica dei formatori).

### FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (articolo 34 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e Accordo 25 luglio 2012 n. 153)

L'articolo 34 non fornisce indicazioni circa l'individuazione dei soggetti formatori.

L'accordo CSR ex art 34 del 21 dicembre 2011 al punto 1 lettera g)- **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO** - individua come soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: *le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.*

Una nota precisa al riguardo che:

*Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.*

Infine precisa che *“Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) che intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.”*

Ne consegue che le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che intendono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO regionale.

Sull'argomento è intervenuto anche l'Acc. 25-7-2012 n. 153/CSR:

*“Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali. Ciò implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun «accreditamento» della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre. “*

Questa precisazione sulle strutture formative di diretta emanazione degli organismi paritetici, analoga anche per le associazioni dei datori di lavoro, ribadisce che l'accREDITAMENTO regionale viene legato solo all'utilizzo di strutture esterne.

### Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

e-mail: [areambiente@confagricoltura.it](mailto:areambiente@confagricoltura.it)

sito web: [www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)



#### **ABILITAZIONE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE**

(articolo 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e Accordo 53/2012)

L'articolo 73 non fornisce indicazioni circa i soggetti formatori.

L'Accordo CSR 53/2012 al punto B 1.1 interviene per individuare i soggetti formatori per i corsi e per l'aggiornamento dell'abilitazione all'uso delle attrezzature, tra cui indica alla lettera d) *le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate.*

Anche in questo caso al punto 1.3 viene specificato che qualora i soggetti indicati al punto B 1.1 intendano avvalersi di soggetti esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO regionale.

#### **FORMAZIONE RSPP e ASPP**

(articolo 32 del D.Lgs 81/2008, Accordo 128/2016)

L'articolo 32 al comma 4 individua espressamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro.

I precedenti Accordi sulla formazione del RSPP (Accordo 26 gennaio 2006 e Accordo 5 ottobre 2006) individuavano come soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e precisavano che:

*Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a (essere accreditato dalla Regione) b (dimostrare di possedere esperienza almeno biennale) e c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale del punto 4.2.2. dell'accordo. (punto 4 Accordo 5 ottobre 2006).*

Ora con l'Accordo CSR 128/2016 del 7 luglio 2016 al punto 2 lettera l) individua come soggetti che possono organizzare il corso di formazione e gli aggiornamenti *"le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano, (...) limitatamente allo specifico settore di riferimento."*

Inoltre viene aggiunta una nota solo per i soggetti di cui alla lettera l) che: *"le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo il modello regionale."*

Infine, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori devono soddisfare i criteri:

- consistenza numerica degli associati
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei CCNL
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.